



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

L'INPS – Direzione Regionale Abruzzo - rappresentato dal Dr. Luciano Busacca in qualità di Direttore Regionale

e

Gli **Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro della Regione Abruzzo**, rappresentati rispettivamente dai Presidenti:

- Dott.ssa Laura D'Angelo (PE);
- Dott. Giancarlo Bomprezzi (TE)
- Dott. Nicola De Laurentis (CH);
- Dott. Italo Pacitti (AQ);

(di seguito denominati “*Parti*”)

- RITENUTO che i rapporti tra l'INPS ed i Consulenti del Lavoro sono da sempre caratterizzati da una reciproca e concreta collaborazione e che si conviene sulla valenza strategica di tale collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e con la finalità di migliorare costantemente la qualità del servizio da fornire agli utenti;
- RITENUTO che la Legge 11 gennaio 1979 n.12, la Direttiva CEE n.84/253 e il D.Lgvo 27 gennaio 1992 n.88 riconoscono ai predetti professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo sociale fondamentale nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;
- PRESO ATTO di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni integrazioni, nonché dal D.Lgvo n. 196 del 30 giugno 2003 concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come integrato dal Regolamento (UE) n.679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (*cd. regolamento generale sulla protezione dei dati*);
- VALUTATA l'esigenza di pervenire all'utilizzo di nuove modalità comunicative, oltre i canali attualmente in uso, in merito alla possibilità di sviluppare l'attuale interscambio informativo alla luce delle continue innovazioni normative, organizzative e tecnologiche;
- CONSIDERATO che è sempre stato comune intento dei sottoscrittori condurre una costante e attenta vigilanza istituzionale tesa a debellare fenomeni di abusivismo professionale nei confronti dei soggetti non legittimati dalla Legge 11 gennaio 1979 n.12;
- RITENUTO che è interesse comune individuare soluzioni per rendere più efficiente l'attività amministrativa perseguendo economie di gestione, anche attraverso forme di cooperazione, oltre ad offrire ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese accessibilità e trasparenza nei servizi;



- RICONOSCIUTA l'importanza del ruolo di formazione e informazione di tutti gli operatori al fine della corretta osservanza delle norme e dei relativi adempimenti attuativi;
- PRESO ATTO del protocollo operativo "*Tavolo tecnico tra la Direzione Generale INPS e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro*" sottoscritto in data 23 giugno 2017, che regola la presentazione delle istanze di interpello per il tramite del Consiglio Nazionale, la trasmissione dei quesiti all'INPS e la divulgazione delle relative risposte ai propri iscritti (*Messaggio INPS 2992 del 18/7/2017*)

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Protocollo è finalizzato:

- allo sviluppo della cooperazione tra le Parti, finalizzata al miglioramento dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al perfezionamento del flusso comunicativo, al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali fra le Parti, soprattutto mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale, quale canale privilegiato di colloquio telematico, attuando un efficace e proficuo scambio di informazioni finalizzato ad evidenziare anomalie e criticità;
- a perseguire l'obiettivo di prevenire e contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva attivando, su richiesta delle Parti, una fase di consultazione preventiva, nell'ambito del tavolo regionale permanente di confronto di cui al successivo punto 6, per tutti quei casi che potrebbero formare oggetto di un "contenzioso seriale" ovvero di un contenzioso che possa avere effetti estensivi e non limitati al singolo caso.

Art. 2 - Impegni dell'INPS

L'INPS Abruzzo si impegna a:

- a) garantire il costante presidio delle comunicazioni pervenute tramite canali dedicati ed esclusivi (*comunicazione bidirezionale aziende, comunicazione bidirezionale lavoratori domestici, cassetto previdenziale artigiani e commercianti, comunicazione bidirezionale agricoltori, cassetto previdenziale committenti gestione separata, cassetto previdenziale liberi professionisti gestione separata*), assicurando la tempestiva definizione delle risposte alle comunicazioni/richieste pervenute attraverso i predetti cassette nonch  il presidio delle caselle e-mail delle Direzioni provinciali denominate "*preavisodiaccertamento.XXXX@inps.it*" (es. *preavisodiaccertamento.laquila@inps.it*, *preavisodiaccertamento.pescara@inps.it*, ecc.), per le problematiche relative al rilascio del DURC (*Documento Unico di Regolarit  Contributiva*);



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo



Ordini Consulenti del Lavoro Abruzzo

- b) rendere disponibile il canale di consulenza Webmeeting, prenotabile su appuntamento da Cassetto Bidirezionale, per questioni che presentino caratteristiche di particolare complessità, esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare le soluzioni attraverso le normali procedure. L'appuntamento dovrà essere prenotato tramite la procedura "Agenda appuntamenti";
- c) verificare, al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo professionale, che l'accesso presso le proprie Strutture, avvenga esclusivamente previa presentazione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro o, nel caso di collaboratori, sulla base di delega del titolare dello studio.

Art. 3 - Impegni degli Ordini e dei loro iscritti

Gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Abruzzo si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti:

- a) alla corretta gestione degli adempimenti contributivi e di denuncia e ad assicurare il monitoraggio continuo del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi aziendali messi a disposizione dall'Istituto;
- b) a garantire i Flussi Uniemens e l'esattezza formale e sostanziale dei dati trasmessi, anche con particolare riferimento ai codici fiscali dei dipendenti e collaboratori che devono essere validati dall'Agenzia della Entrate;
- c) a comunicare tempestivamente, mediante apposito canale telematico, la sospensione dell'attività aziendale con dipendenti per evitare scoperture contributive nonché a comunicare, con altrettanta tempestività, la riattivazione dell'attività a cui deve far seguito l'invio dei flussi Uniemens. Ciò al fine di evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale, garantire il corretto aggiornamento della posizione contributiva dell'azienda e della posizione assicurativa dei singoli lavoratori e poter consentire l'erogazione delle prestazioni previdenziali eventualmente spettanti agli stessi lavoratori.

Art. 4 - Richieste di chiarimenti di carattere normativo e tecnico-informatico

Le richieste di chiarimenti di carattere normativo potranno essere presentate dagli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro alla Direzione Regionale Abruzzo, utilizzando l'apposita casella di posta istituzionale direzione.abruzzo.quesiti@inps.it; la Direzione Regionale Abruzzo si impegna a fornire risposta entro il termine massimo di 30 giorni.

Le richieste concernenti problematiche di carattere procedurale o tecnico-informatiche, potranno essere formulate a cura dell'Ordine territoriale alle caselle e-mail direzione.XXXX@inps.it (es. direzione.laquila@inps.it, direzione.pescara@inps.it, ecc..) delle Direzioni provinciali di riferimento, le quali si impegnano a fornire risposta nel termine di 20 giorni.



Art. 5 - Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Gli Ordini si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge sul lavoro, sulla regolarità degli adempimenti previdenziali, sui benefici collegati alla predetta regolarità contributiva e sul rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

Le Parti s'impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

A tale riguardo, l'INPS si impegna a monitorare i casi di lavoro fittizio e a darne puntuale informativa anonimizzata agli Ordini.

Art. 6 - Tavolo regionale di confronto

Le Parti si impegnano ad istituire un **tavolo regionale di confronto**, composto da Dirigenti/Funzionari Inps e rappresentanti degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro, al fine di:

- consentire l'attivazione di sinergie condivise, finalizzate al miglioramento dei flussi comunicativi e lavorativi;
- attuare un efficace monitoraggio delle problematiche emergenti;
- prevenire e contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva.

In tale ambito potranno essere affrontate sia tematiche normative e procedurali generali, sia problematiche legate a caratteristiche peculiari del territorio abruzzese.

Sarà cura delle Parti diffondere le soluzioni individuate all'interno delle proprie Istituzioni.

Il Tavolo tecnico sarà convocato dalla Direzione regionale INPS Abruzzo presso, solitamente, la propria Sede sita in L'Aquila – via dei Giardini, 2 - a richiesta di entrambe o di una delle Parti, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 7 - Incontri formativi/informativi

Le Parti concordano sulla necessità di organizzare incontri formativi/informativi e/o di approfondimento, sia a livello regionale che provinciale, al fine di favorire:

- lo scambio di informazioni;
- l'approfondimento e l'aggiornamento congiunto sull'evoluzione della normativa di riferimento;
- l'attuazione delle buone prassi operative
- gli aggiornamenti sulle procedure telematiche utilizzate.



Art. 8 – Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali attenendosi alle misure di sicurezza e ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del *Regolamento UE sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n° 679*, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Art. 9 - Durata dell'Accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

Con la finalità di ottimizzare il servizio reso alle aziende, il presente Protocollo potrà essere integrato e/o modificato ogni qual volta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno, alla luce di nuove disposizioni legislative ovvero sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico.

Art. 10 - Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

L'Aquila, __ / __ / __



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo



Ordini Consulenti del Lavoro Abruzzo

Sottoscrivono:

LUCIANO BUSACCA
DIRETTORE REGIONALE PER
l'Abruzzo

Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Pescara

Dott. ssa Laura D'Angelo



Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Teramo

Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro Chieti

Il Presidente dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro dell'Aquila